

**DELIBERAZIONE 24 MARZO 2016
134/2016/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN TEMA DI ULTERIORE CORRISPETTIVO PER LA REMUNERAZIONE
TRANSITORIA DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA, PER GLI ANNI 2010 E
2011**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 marzo 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 30 giugno 2014 (di seguito: decreto ministeriale 30 giugno 2014);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 48/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, 104/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2010, ARG/elt 166/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 166/10);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 66/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 66/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 482/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 482/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 564/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 564/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 208/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 settembre 2013, 375/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 375/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 400/2014/R/eel;

- la comunicazione dell’Autorità, in data 10 novembre 2015, prot. Autorità in pari data n. 33706 (di seguito: comunicazione 10 novembre 2015);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), in data 12 gennaio 2016, prot. Autorità 13 gennaio 2016 n. 830 (di seguito: comunicazione 13 gennaio 2016).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di garantire al sistema un adeguato livello di capacità produttiva, il decreto legislativo 379/03 prevede che sia adottato un sistema di remunerazione della capacità di produzione elettrica basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori per il mercato, orientato a minimizzare gli oneri per i consumatori;
- il sistema indicato al precedente alinea ha la funzione di assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell’adeguatezza della capacità produttiva, al fine di garantire il funzionamento in sicurezza del sistema elettrico (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 379/03);
- ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 379/03, all’Autorità è affidato il compito di definire i criteri e le condizioni secondo cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale (oggi Terna) elabora una proposta per disciplinare il suddetto sistema di remunerazione, approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico;
- con la deliberazione ARG/elt 98/11, l’Autorità ha fissato i criteri e le condizioni per la definizione del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione elettrica e, con le deliberazioni 482/2012/R/eel e 375/2013/R/eel, ha verificato positivamente lo schema di disciplina elaborato da Terna secondo i suddetti criteri; la disciplina è stata approvata con il decreto ministeriale 30 giugno 2014, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 379/03;
- a partire dall’anno 2004 e fino all’attuazione del sistema di remunerazione di cui al precedente alinea, è in vigore un differente regime di remunerazione, a carattere transitorio, disciplinato dall’Autorità, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 379/03; in particolare, l’Autorità determina le modalità e i criteri di remunerazione delle unità produttive ammesse a tale regime, in relazione alla capacità disponibile, tenendo conto del gettito tariffario destinato alla copertura della riserva (articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo 379/03);
- con la deliberazione 48/04 (titolo 4, in particolare articoli 35-36), l’Autorità ha determinato la disciplina per la remunerazione transitoria della disponibilità di capacità produttiva; tale remunerazione è articolata in due parti:
 - la prima, definita come remunerazione articolata per fasce e per grado di criticità, è corrisposta a condizione che i soggetti ammessi al regime di remunerazione abbiano effettivamente reso disponibile la capacità produttiva nei giorni di alta e media criticità (corrispettivo *CAP1*, articolo 35);
 - la seconda parte, definita remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal singolo produttore nel mercato a pronti, è eventuale ed è riconosciuta a ciascun produttore, qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori a un livello di

- riferimento posto convenzionalmente pari ai ricavi che il medesimo produttore avrebbe ottenuto, a parità di produzione, nel regime amministrato (corrispettivo *S*, di seguito anche: corrispettivo *ex* articolo 36);
- il corrispettivo *ex* articolo 36 ha la specifica finalità di integrare la remunerazione del corrispettivo *CAP1*, qualora il singolo produttore, a causa di prezzi particolarmente bassi nel mercato nel breve termine, non sia più in grado di offrire la propria capacità produttiva nel medio-lungo termine; in tal modo, potrebbe non essere più garantito l'interesse generale al mantenimento di un adeguato livello di capacità di generazione elettrica dell'intero sistema nazionale, come previsto dal decreto legislativo 379/03; a questa finalità è destinato il gettito *G_s*.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con le deliberazioni ARG/elt 166/10 e 66/2012/R/eel, l'Autorità ha, tra le altre cose, definito i criteri e i parametri per la determinazione del corrispettivo *ex* articolo 36, rispettivamente per gli anni 2010 e 2011;
- in sede di riconoscimento del corrispettivo *ex* articolo 36 per i sopra citati anni, è emersa una significativa differenza positiva tra il gettito *G_s* disponibile per detto corrispettivo e l'onere sostenuto da Terna per il riconoscimento dello stesso;
- con la deliberazione 564/2012/R/eel, al fine di limitare l'importo della differenza di cui al precedente alinea, l'Autorità ha introdotto, a decorrere dall'anno 2010 incluso, le seguenti modifiche all'algoritmo per la determinazione del corrispettivo *ex* articolo 36:
 - è stato adottato un puro criterio di mercato per la determinazione del prezzo effettivo (*P_{eff.h.m}*) di valorizzazione delle quantità di energia elettrica utilizzato nella definizione delle variabili che esprimono i ricavi effettivi *RICE* e *RICE_m*, applicando esclusivamente il prezzo medio ponderato dell'energia elettrica venduta nei mercati dell'energia, in luogo del massimo valore tra il prezzo medio ponderato dell'energia elettrica venduta nei mercati dell'energia e l'80% del prezzo *Prif*, rappresentativo del regime amministrato;
 - sono stati fatti salvi gli importi del corrispettivo *ex* articolo 36 già determinati ed erogati in base alla disciplina previgente (di seguito: corrispettivo *S_{fm}*), prevedendo che Terna riconosca l'importo maggiore tra quest'ultimo e quello derivante dall'adozione del nuovo algoritmo (di seguito: corrispettivo *S_m*), ma, stabilendo, al contempo, che gli importi del residuo del gettito *G_s* relativi agli anni 2010 e 2011 rappresentino il limite superiore degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla modifica metodologica;
- con la deliberazione 208/2013/R/eel, integrando la deliberazione 48/04 con i commi 36.5.12 e 36.5.13, l'Autorità ha modificato, a valere dall'anno 2010 incluso, l'algoritmo per la determinazione del corrispettivo *ex* articolo 36, in modo, tra l'altro, da ridurre potenziali distorsioni nella distribuzione del gettito *G_s*;

- in particolare, il comma 36.5.12 prevede che, nei casi in cui il valore del parametro $P_{eff.h.m}$ risulti pari a zero a causa del fatto che l'operatore considerato non dispone di capacità remunerata, detto valore sia sostituito dal corrispondente valore del $Prif$;
- il comma 36.5.13 stabilisce che:
 - l'elenco degli operatori di mercato sia integrato da operatori di mercato virtuali, ciascuno dei quali rappresentativo di una sola unità essenziale ammessa al regime di reintegrazione dei costi di cui all'articolo 65 della deliberazione 111/06 (di seguito: unità a reintegrazione);
 - l'importo del corrispettivo *ex* articolo 36 riconosciuto da Terna a un operatore di mercato diverso da quelli virtuali sia definito come somma tra l'importo del citato corrispettivo, determinato escludendo dalla capacità dell'operatore considerato le eventuali unità a reintegrazione, e gli importi del medesimo corrispettivo relativi alle unità a reintegrazione di cui dispone;
- il comma 36.5.12 è volto a garantire una comparazione più oggettiva della situazione economico-finanziaria degli operatori ai fini della ripartizione del gettito G_s ; si pensi, a titolo esemplificativo, a un operatore di mercato a cui, in un sottoinsieme di ore dell'anno, non è associata alcuna capacità produttiva ammessa alla remunerazione (ad esempio, a causa dell'interruzione dell'attività in corso d'anno); in tal caso, i parametri rappresentativi dei ricavi effettivi dell'operatore considerato assumerebbero valori pari a zero in corrispondenza delle ore citate, fornendo segnali distorti sul grado di sofferenza economico-finanziaria del medesimo operatore, specialmente in sede di comparazione con un altro operatore che, pur disponendo di capacità ammessa alla remunerazione in ciascuna ora critica, è caratterizzato dal medesimo importo di ricavi effettivi;
- il comma 36.5.13 è volto a definire le modalità di calcolo della quota parte del corrispettivo *ex* articolo 36 da considerare ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione dei costi da versare a ciascuna unità a reintegrazione; la disciplina previgente non consentiva di stabilire in modo diretto e senza l'adozione di specifiche ipotesi l'importo del corrispettivo *ex* articolo 36 riferito a una specifica unità di produzione;
- ai sensi delle deliberazioni 564/2012/R/eel e 208/2013/R/eel, nel mese di ottobre 2013, Terna ha effettuato il conguaglio del corrispettivo *ex* articolo 36 per gli anni 2010 e 2011;
- nell'ambito del monitoraggio sull'implementazione della disciplina in materia di remunerazione della capacità di produzione, con la comunicazione 10 novembre 2015, l'Autorità ha richiesto a Terna, tra le altre cose, di precisare se i conguagli di cui al precedente alinea sono stati determinati applicando i commi 36.5.12 e 36.5.13 per il calcolo sia del corrispettivo S_{fm} che del corrispettivo S_m o soltanto per il calcolo di quest'ultimo;
- con la comunicazione 13 gennaio 2016, Terna ha precisato che gli importi riconosciuti a ciascun operatore di mercato nell'ambito dei sopracitati conguagli sono stati determinati applicando i commi 36.5.12 e 36.5.13 esclusivamente per il calcolo del corrispettivo S_m ;

- con la deliberazione 208/2013/R/eel, l'Autorità ha, tra l'altro, inteso adottare misure finalizzate a evitare distorsioni nel processo comparativo tra le situazioni economico-finanziarie dei diversi operatori di mercato, in modo da rendere la distribuzione del gettito G_s maggiormente coerente con le finalità del corrispettivo S ; nel perseguire tale obiettivo, l'Autorità non ha ribadito il principio espresso dalla deliberazione 564/2012/R/eel, secondo cui sono fatti salvi gli importi riconosciuti in base alla disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore della menzionata deliberazione, né ha indicato l'esigenza di applicare i commi 36.5.12 e 36.5.13 esclusivamente per il calcolo del corrispettivo S_m ;
- l'interpretazione dei commi 36.5.12 e 36.5.13 adottata da Terna per la determinazione del corrispettivo S per gli anni 2010 e 2011, pertanto, risulta incoerente con quanto espressamente previsto nel dispositivo della deliberazione 208/2013/R/eel e con le finalità insite nella medesima deliberazione; l'applicazione dei commi 36.5.12 e 36.5.13 per il solo calcolo del corrispettivo S_m ha determinato i seguenti esiti:
 - in ciascuna ora h in cui $Pe_{eff}.h.m$ è risultato pari a zero a causa del fatto che l'operatore m non ha avuto a disposizione capacità remunerata, il valore unitario dei ricavi effettivi del singolo operatore m ha assunto un valore pari a $Prif$ nel calcolo del corrispettivo S_m e all'80% del $Prif$ nella determinazione del corrispettivo S_{fm} ;
 - non sono stati determinati i valori del corrispettivo S_{fm} per ciascuna unità ammessa alla reintegrazione dei costi per gli anni 2010 e 2011.

RITENUTO OPPORTUNO:

- richiedere a Terna di ricalcolare e comunicare agli operatori di mercato interessati, entro il 30 aprile 2016, l'importo del corrispettivo *ex* articolo 36 per gli anni 2010 e 2011, applicando le disposizioni di cui ai commi 36.5.12 e 36.5.13 sia al corrispettivo S_{fm} che al corrispettivo S_m ;
- richiedere a Terna di effettuare i relativi conguagli, prevedendo, per gli stessi, un piano di rateizzazione (sia degli importi positivi, sia di quelli negativi) a rate mensili costanti su un orizzonte di 12 mesi a partire dalla data di cui al precedente alinea, in modo da attenuare l'impatto sull'equilibrio finanziario degli operatori interessati

DELIBERA

1. di prevedere che Terna, entro il giorno 30 aprile 2016:
 - a) ridetermini l'importo del corrispettivo *ex* articolo 36 per ciascuno degli anni 2010 e 2011, applicando le disposizioni di cui ai commi 36.5.12 e 36.5.13 sia al corrispettivo S_{fm} sia al corrispettivo S_m , secondo i termini indicati in motivazione;

- b) comunichi l'importo di cui alla precedente lettera a ciascun operatore di mercato interessato;
2. di stabilire che Terna effettui gli eventuali conguagli del corrispettivo *ex* articolo 36, per gli anni 2010 e 2011, risultanti dalla rideterminazione di cui al precedente punto 1, prevedendo, per i conguagli medesimi, un piano di rateizzazione a rate mensili costanti, su un orizzonte di 12 mesi a partire dalla data di cui al punto 1;
 3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni